



17142-18

**REPUBBLICA ITALIANA**  
In nome del Popolo Italiano  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da

Elisabetta Rosi - Presidente -  
Antonella Di Stasi  
Stefano Corbetta - Relatore -  
Alessio Scarcella  
Alessandro Maria Andronio

TA  
Sent. n. 403  
CC - 28/02/2018  
R.G.N. 53610/2017

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da

Conti Mica Antonino, nato a Biancavilla il 02/02/1978

avverso l'ordinanza del 03/11/2017 della Corte d'appello di Messina

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria scritta del Sostituto Procuratore generale, Massimo Galli,  
depositata il 6 febbraio 2018, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

## RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, la Corte d'appello di Messina rigettava l'istanza di riconsunzione proposta da Antonino Mica Conti nei confronti del consigliere dott. Bruno Sagone, componente del collegio avanti al quale è chiamato il procedimento n. 616/2017 r.g. App. a carico di Alessandro Talamo e altri, tra cui l'odierno ricorrente, per aver giudicato i computati del medesimo reato associativo in altro giudizio d'appello, definito con sentenza n. 1045/2016 del 20 aprile 2016, in cui era imputato il solo Carmelo Calà Campana. Osservava la Corte territoriale che, nel caso di delitto associativo, la dedotta incompatibilità può prefigurarsi solo allorché il giudice abbia già compiuto una valutazione, anche solo sommaria, della posizione del coimputato giudicato separatamente, ciò che, nella specie, non era ravvisabile, in quanto nella sentenza resa a carico del Calà è stata unicamente valutata la posizione del coimputato Francesco Mica Conti, e non già anche quella di Antonino Mica Conti.

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'imputato, mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, con cui si deduce violazione degli artt. 41 e 127 cod. proc. pen. e dell'art. 37 cod. proc. proc.

Il ricorrente, in primo luogo, sotto il profilo formale deduce la nullità del provvedimento impugnato per essere stato assunto *inaudita altera parte*, in violazione del disposto dell'art. 127 cod. proc. pen.

In secondo luogo, nel merito, il difensore contesta la motivazione dell'ordinanza in esame, in quanto il dott. Sagone, nell'ambito del processo di appello a carico del Calà, avrebbe già espresso un giudizio in ordine alla rilevanza penale del fatto e alla sua qualificazione giuridica, ivi compresa la contestata aggravante del numero degli associati, superiore a dieci, in cui è computato anche l'odierno ricorrente; in ogni caso, oggetto del giudizio di appello era la sentenza n. 167/2015 resa dal gi.i.p. del tribunale di Messina, in cui vi sono riportate intere conversazioni tra Francesco e Antonino Mica Conti, il che dimostrerebbe come la posizione dell'odierno ricorrente sia stata oggetto di precedente valutazione. In altri termini, nel caso in cui il giudice abbia esaminato la posizione di un concorrente nel medesimo reato a concorso necessario, la forza pregiudicante di quella sentenza rispetto a un giudizio successivo, relativo ad altri coimputati, non dipende dall'ambito dell'accertamento – pieno o limitato alla verifica dei presupposti di cui all'art. 129 cod. proc. pen. – che il primo giudizio esprime, perché esso inevitabilmente tocca un fondamentale aspetto del successivo giudizio, quello della responsabilità penale, che, per la parte in tal modo "anticipata", ne risulta correlativamente pregiudicato.

## **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il ricorso è fondato e merita, perciò, accoglimento.

2. Va premesso che, inizialmente, l'azione penale in ordine, tra l'altro, al delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, era stata esercitata nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui Carmelo Campana Calà e Antonino Mica Conti; nel corso dell'udienza preliminare, alcuni imputati, tra cui il Calà, avevano optato per la definizione del processo con rito abbreviato. Con sentenza resa dal g.u.p. del tribunale di Messina, il Calà veniva dichiarato colpevole del delitto in esame; con sentenza resa in data 20 aprile 2016, la Corte d'appello di Messina, in cui uno dei componenti del collegio era il dott. Bruno Sagone, ha confermato la sentenza di primo grado. Con sentenza resa dal tribunale di Patti in data 25 luglio 2016, il Conti veniva assolto dal delitto associativo per non aver commesso il fatto; la sentenza veniva appellata dal pubblico ministero e il processo è pendente davanti alla Corte d'appello di Messina, che vede, tra i componenti del collegio, anche il dott. Bruno Sagone.

Come si è anticipato, con il provvedimento impugnato la Corte d'appello di Messina ha rigettato l'istanza di ricusazione presentata dal Conti nei confronti del dott. Sagone, il quale, peraltro, come emerge dagli atti di causa, in data 2 luglio 2017 aveva correttamente presentato istanza di astensione, per aver giudicato i coimputati del reato associativo in precedente giudizio, istanza rigettata dal presidente della Corte d'appello di Messina con provvedimento del 21 luglio 2017.

3. Ciò premesso, si osserva che, avendo carattere assorbente, nel merito il ricorso è fondato.

4. Invero, la Corte costituzionale, con sentenza n. 371 del 1996, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., "nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un imputato il giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare una precedente sentenza nei confronti di altri soggetti, nella quale la posizione di quello stesso imputato in ordine alla sua responsabilità penale sia già stata comunque valutata".

In quella decisione, che affrontò la questione proprio in relazione alla peculiare ipotesi dei reati a concorso necessario, la Corte costituzionale chiarì, tra l'altro, che l'incompatibilità del giudice «sussiste non solo quando nel primo

giudizio la posizione del terzo sia stata valutata a seguito di un puntuale ed esauriente esame delle prove raccolte a suo carico, ma anche quando abbia formato oggetto di una delibazione di merito superficiale e sommaria, apparendo anzi, in questa seconda ipotesi, ancor più evidente e grave la situazione di pregiudizio nella quale il giudice verrebbe a trovarsi».

Orbene, nel caso di specie risulta come la posizione del Conti sia stata già valutata nel merito, nella precedente sentenza resa a carico del Calò, laddove la Corte territoriale, nel rigettare un motivo di appello, ha ritenuto sussistente l'aggravante del numero delle persone superiore a dieci, essendo l'associazione criminale composta, oltre che dai quattro imputati giudicati con rito abbreviato, anche da altri soggetti, espressamente e nominativamente menzionati, tra cui viene indicato (p. 9 della sentenza) proprio l'Antonino Mica Conti.

E' perciò evidente come la posizione del Conti stata oggetto di una valutazione, sia pure superficiale e sommaria, ma, nondimeno, di merito, in quanto egli è stato computato nel novero degli associati, ai fini della ritenuta aggravante prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990.

5. Deve perciò affermarsi il seguente principio di diritto: in tema di delitto associativo ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, non può partecipare al giudizio nei confronti di un imputato, il giudice, che, in un precedente giudizio, abbia ravvisato l'aggravante del numero degli associati, prevista dall'art. 74, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, nei confronti di un coimputato del medesimo reato.

Essendo perciò fondata l'istanza di riconsuazione, il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio, con trasmissione alla Corte d'appello di Messina, che, nella formazione del Collegio giudicante, si atterrà al principio sopra enunciato.


#### **P.Q.M.**

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato ed accoglie l'istanza di riconsuazione, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Messina.

Così deciso il 28/02/2018.

Il Consigliere estensore

Stefano Corbetta



Il Presidente

Elisabetta Rosi

